

## **Decreto del 12/05/1992 - Min. Finanze**

Modificazioni delle percentuali di compensazione determinate con decreto ministeriale 19 gennaio 1989, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992*

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Articolo 1**

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti.

### **Articolo 2**

Efficacia della disposizione.

### **Articolo 3**

Entrata in vigore.

**Preambolo** - Preambolo.

*In vigore dal 03/07/1992*

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'**art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541**, che ha stabilito nella misura del 10 per cento la percentuale forfettaria di compensazione per le cessioni dei prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1985;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1989 che, nello stabilire le nuove percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto n. 633, ha fissato per i prodotti elencati all'art. 1, lettera a), la percentuale forfettaria nella misura del 12 per cento per il solo anno 1989, così come prescriveva l'**art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550**, poi decaduto;

Visto l'**art. 35 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 aprile 1989, n. 154**, che ha riproposto il contenuto del citato **art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550**;

Vista la nota del 30 novembre 1990, n. 26018, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, con la quale sono stati forniti i dati macroeconomici riferiti all'agricoltura operante a regime speciale, così come prescrive il paragrafo 3 dell'art. 25 della VI direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 (n. 77/388/CEE);

Visto il parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 31 dicembre 1991, n. 25511, con il quale si invita la Repubblica italiana a ridurre le percentuali di compensazione di talune tipologie di prodotti in conformità alle risultanze dei sopracitati calcoli effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 19 gennaio 1989;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti.

*In vigore dal 03/07/1992*

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui ai numeri 9 escluso il latte fresco indicato nella lettera c), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56, della stessa tabella A, parte prima . . . . . 9%;

b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella A, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6 della stessa tabella A, parte prima . . . . . 8,50%;

c) prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei; latte fresco non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e nella successiva lettera d) . . . . . 4%;

d) prodotti di cui ai numeri 43, 44, 45, 46, della citata tabella A, parte prima . . . . . 2%.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Efficacia della disposizione.

*In vigore dal 03/07/1992*

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 luglio 1992.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Entrata in vigore.

*In vigore dal 03/07/1992*

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

